

INFORMATIVA DI LEGGE PER GLI INVESTITORI

La legge lussemburghese del 10 maggio 2016 in materia di organismi d'investimento collettivo in attuazione della Direttiva 2014/91/UE sugli OICVM impone alle società di gestione di mettere a disposizione degli investitori determinate politiche o la descrizione di determinate politiche, possibilmente mediante pubblicazione su sito web. In adempimento a tali obblighi, di seguito presentiamo le seguenti informazioni sulla nostra politica di gestione dei reclami, dei conflitti di interesse e la descrizione sintetica delle nostre politiche di voto e di esecuzione degli ordini ("best execution"), e ogni altra necessaria informazione di carattere regolamentare che potrebbe essere richiesta dagli investitori.

I. Politica di gestione dei reclami

I reclami di qualsiasi tipo, sia attinenti a questioni operative che a prodotti, possono essere sporti gratuitamente mediante e-mail, fax o lettera indirizzata all'agente di vendita locale o, in alternativa, a Natixis Investment Managers S.A. (la "Società"):

- | | |
|----------------------|---|
| 1) a mezzo
posta: | Natixis Investment Managers S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo |
| 2) via mail: | jean-baptiste.gubinelli@natixis.com |

Tutti i reclami inviati dagli investitori saranno inoltrati al direttore operativo (COO), che ne valuterà la natura assieme al responsabile delle funzioni legali per l'area EMEA (Head of Legal EMEA) e al responsabile di compliance (Compliance Officer) della Società. Il direttore operativo, o chiunque agisca in sua vece, risponderà al Reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, confermando che la Società ha ricevuto il reclamo e sta esaminando la pratica.

Il direttore operativo risponderà al reclamo, direttamente o per interposta persona, non appena ne avrà valutato la piena portata. Il tempo stabilito per la gestione dei reclami degli investitori è di 1 mese dalla data di invio del reclamo. Tuttavia, se non è possibile rispettare il termine, l'Autore del reclamo sarà informato in merito al ritardo, alla relativa causa e alla data per cui è prevista l'ultimazione dell'indagine interna.

Gli originali della corrispondenza saranno conservati negli archivi della Società e documentati in conformità con la nostra procedura di gestione interna.

Risoluzione stragiudiziale del reclamo: in assenza di risposta, o qualora l'Autore del reclamo non sia soddisfatto della risposta ricevuta, quest'ultimo ha il diritto di mettersi in contatto con l'autorità di vigilanza di Natixis Investment Managers S.A., la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), trascorso un mese ma non oltre un anno dopo la data in cui il reclamo è stato inizialmente presentato alla Società. Per avere la certezza che sia preso in carico dalla CSSF, il reclamo deve prima essere presentato per iscritto alla Società.

I reclami possono essere inviati alla CSSF usando il modulo per la risoluzione stragiudiziale disponibile sul sito della CSSF, al seguente indirizzo:

https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Formulaires/Reclamation_111116_EN.pdf

Il modulo può essere inviato con le modalità seguenti:

- 1) via mail: reclamation@cssf.lu
- 2) a mezzo posta: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique II
110, route d'Arlon
L-1150 Lussemburgo
- 3) per fax: (+352) 26 25 1 – 601

Il Regolamento della CSSF N. 16-07 relativo alla risoluzione stragiudiziale dei reclami è disponibile sul sito della CSSF, all'indirizzo:

https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Legislation/RG_CSSF/RCSSF_No16-07.pdf

Il compito della CSSF è di aiutare il professionista posto sotto la sua vigilanza e l'Autore del reclamo a trovare una soluzione amichevole alla controversia. L'opinione della CSSF non è vincolante.

II. Politica di gestione dei conflitti d'interesse

La politica di gestione dei conflitti d'interesse della Società fissa i principi e le linee guida per l'identificazione, la prevenzione, la gestione, il monitoraggio, la documentazione e, se applicabile, la divulgazione dei conflitti d'interesse effettivi o potenziali, nonché la tutela degli interessi degli investitori.

I possibili conflitti di interesse sono di diverso tipo, ad esempio nel caso in cui la Società (i) possa realizzare un guadagno o evitare una probabile perdita a svantaggio dell'investitore; (ii) abbia un interesse diverso da quello dell'investitore nel probabile esito di un'operazione; (iii) abbia qualche tipo di vantaggio a favorire un investitore a scapito di un altro; (iv) svolga lo stesso tipo di attività dell'investitore; o (v) riceva (o possa ricevere in futuro) incentivi da terzi in relazione a servizi resi a un investitore.

La Società ha analizzato le proprie attività e identificato vari tipi di conflitti permanenti, che sono descritti qui di seguito con una breve spiegazione delle misure prese per mitigare e gestire il rischio da essi derivante. Tali misure comprendono anche la divulgazione al/i potenziale/i investitore/i della struttura e delle attività condotte, nonché l'implementazione di determinate procedure e l'imposizione di alcune restrizioni sui tipi di pagamenti effettuati o ricevuti da terzi. In aggiunta, tutti i dipendenti della Società hanno sottoscritto i seguenti impegni per:

- agire sempre nel miglior interesse dell'investitore;
- osservare tutti i controlli e le procedure operative creati per mitigare i conflitti d'interesse effettivi o potenziali;
- non assumere obblighi potenzialmente in conflitto con i propri doveri nei confronti dell'investitore (o degli investitori), senza la previa autorizzazione del responsabile della funzione di Compliance,
- consultare il responsabile della funzione di Compliance ogni qualvolta si verificano (i) conflitti effettivi o potenziali non espressamente previsti in questo documento, o (ii) conflitti dei tipi sopra previsti, ove le misure sopra descritte non sembrano adeguate a mitigarne o a gestirne le conseguenze.

Se la Società non è ragionevolmente certa che le misure di controllo adottate per identificare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interesse siano sufficienti a impedire che l'investitore o gli investitori subiscano una perdita, in tal caso la Società comunicherà chiaramente la natura generale e le fonti di tali conflitti prima di agire per conto dell'investitore (e, in casi specifici (per es. incentivi) potrebbe intraprendere azioni aggiuntive). In questi casi, il Comitato delle Conducing

Person della Società dovrà essere tempestivamente informato, in modo da poter adottare le misure necessarie a garantire che la Società agisca sempre nel miglior interesse del suo investitore (o dei suoi investitori). La divulgazione non esonera la Società dall'obbligo di attuare misure di controllo.

A seconda delle circostanze, la rivelazione del conflitto e la decisione di assumere un incarico possono avere luogo tramite la comunicazione diretta con un particolare investitore, nella documentazione e/o nelle condizioni generali di contratto.

III. Politica di gestione delle deleghe di voto

Nel contesto del proprio processo di gestione degli investimenti la Società attribuisce grande importanza alla partecipazione attiva all'amministrazione delle società in cui investe – in particolare tramite l'esercizio dei propri diritti di voto. Il livello e la natura di tale partecipazione ed esercizio dei diritti di voto variano a seconda delle diverse strategie di gestione degli investimenti azionari. L'esercizio dei diritti di voto non deve infatti interferire con le strategie o le decisioni sottostanti dei gestori degli investimenti, né tantomeno impedire la vendita degli investimenti in tali società. Deve inoltre assicurare il costante rispetto degli obiettivi e della politica dell'OICVM e la tutela dei migliori interessi degli investitori. La politica di gestione dei diritti di voto della Società definisce appunto le modalità che garantiscono l'adesione ai suddetti principi.

Affinché nel processo di gestione degli investimenti l'esercizio dei diritti di voto possa avvantaggiarsi del monitoraggio dei rilevanti eventi aziendali rimanendo conforme alle strategie di investimento individuate per il conseguimento degli obiettivi e della politica dell'OICVM, la responsabilità dell'esercizio delle decisioni di voto è affidata, tramite il mandato di delega, al gestore responsabile del processo di gestione del relativo fondo.

In conformità con i propri sistemi di governance e sorveglianza, la Società ha adottato varie misure per monitorare le operazioni di negoziazione effettuate per suo conto dai gestori, tra cui una revisione annuale delle politiche seguite dai gestori degli investimenti e la segnalazione delle eventuali violazioni di tali politiche da parte dei gestori stessi. Nel corso delle regolari verifiche di due diligence viene valutata anche la gestione delle deleghe di voto da parte dei gestori degli investimenti.

Gestione dei conflitti di interesse – Delegando i diritti di voto al gestore degli investimenti la Società si assicura che le situazioni di conflitto di interesse tra essa e le società in cui investe vengano tenute separate dal processo di decisione influenzato dall'esercizio dei diritti di voto. Ad esempio, tali situazioni possono verificarsi quando un gestore ha interessi di natura aziendale o commerciale nell'esito di una votazione che sono in contrasto con quelli del fondo. I gestori degli investimenti sono infatti tenuti, sia ai sensi di legge che in base all'accordo sottoscritto con la Società, ad agire esclusivamente nell'interesse del fondo. Devono pertanto segnalare eventuali conflitti alla Società affinché la stessa possa tenerne conto nel monitoraggio della gestione delle deleghe di voto da parte del gestore, prendendo ove necessario le misure del caso.

IV. Politica di "best execution"

La Società è tenuta a prendere tutte le misure ragionevolmente possibili per conseguire il miglior esito possibile nell'esecuzione o emissione degli ordini di negoziazione per conto dell'OICVM che gestisce. La politica di "best execution" della Società descrive le misure prese per assicurare l'osservanza di tale principio cercando di agire sempre nel miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

Poiché la gestione degli investimenti dell'OICVM della Società è affidata ai gestori degli investimenti, la politica di "best execution" individua gli standard che questi devono osservare per garantire che l'esecuzione avvenga alle migliori condizioni possibili. A tale fine, i gestori sono tenuti a dotarsi di politiche e procedure che tengano conto dei seguenti fattori di esecuzione:

- Prezzo
- Spese
- Velocità
- Probabilità di esecuzione e regolamento
- Volume e tipo di ordine
- Qualsiasi altra considerazione applicabile all'esecuzione dell'ordine

La Società prevede che l'elemento prevalente per determinare il miglior esito possibile per l'OICVM sarà in genere il prezzo. Tuttavia, l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione dipende anche dagli obiettivi, dalle politiche di investimento e dai rischi specifici dell'OICVM, nonché dalle caratteristiche dell'ordine, dagli strumenti finanziari utilizzati e dalla piazza di esecuzione sulla quale l'ordine può essere diretto.

Nel valutare se sia stato conseguito il miglior esito possibile per il fondo verranno considerate anche la struttura delle spese o commissioni e la presenza di accordi di retrocessione ("soft-commissions").

In conformità ai propri processi di governance e sorveglianza, la Società ha adottato varie misure per monitorare le operazioni di negoziazione condotte per suo conto dai gestori degli investimenti, tra cui una revisione annuale delle loro politiche e la segnalazione di eventuali violazioni di tali politiche da parte dei gestori stessi.

Nel contesto delle proprie attività di controllo, la Società valuta anche l'applicazione delle politiche e procedure dei gestori degli investimenti, attività che comprendere anche la conduzione di analisi retrospettive a campione sugli ordini eseguiti, il monitoraggio costante della performance dei broker e delle piazze di esecuzione e la revisione annuale degli accordi di esecuzione. Le eventuali criticità evidenziate da tali analisi devono essere segnalate alla Società secondo le modalità previste.